COMUNE DI BADIA CALAVENA

Provincia di Verona

Verbale di deliberazione di

CONSIGLIO COMUNALE

N° **2** Del **31/03/2023**

OGGETTO: Conferma aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2023.

L'anno duemilaventitre, addì trentuno del mese di marzo alle ore 18:00 nella Sala Consiliare, convocato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sindaco Francesco Valdegamberi.

Partecipa alla seduta il Dott. Nicola Fraccarollo in qualità di Segretario.

Eseguito l'appello risulta quanto segue:

COGNOME NOME	P	A
Valdegamberi Francesco	X	
Anderloni Elisabetta		X
Marana Gloria	X	
Sirto Carlo-alberto	X	
Truzzoli Domenico	X	
Valdo Davide	X	
Zerbato Nicola	X	
Zocca Diego	X	
Francavilla Giuseppe	X	
Valdegamberi Giuseppe	X	
Turra Roberto		X

PRESENTI N° 9 ASSENTI N° 2

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento in oggetto.

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000 – *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e successive modifiche ed integrazioni;

PREMESSO che:

- per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 1, commi da 739 a 783 della legge n° 160 del 27/12/2019 (Legge di bilancio 2020) è stata riscritta la nuova disciplina dell'IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020 e conseguente abrogazione della TASI le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;
- i presupposti, della nuova disciplina IMU sono analoghi a quelli della precedente normativa, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;
- ai sensi 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;
- la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;
- l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

RILEVATO che sono dichiarate assimilate alle abitazioni principali:

1. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
2. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
3. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22/04/2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 146 del 24/06/2008, adibiti ad abitazione principale;
4. la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
5. un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. n° 139 del 19/05/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

CONSIDERATO, altresì, che ai sensi della legge n° 160 del 27/12/2019:

- art. 1 comma 741, il Comune può stabilire l'assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
- art. 1 comma 744 conferma la quota di imposta riservata allo Stato, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le

somme derivanti da attività di accertamento, replicando quanto vigente con la precedente disciplina IMU;

EVIDENZIATO che:

- per la determinazione della base imponibile dell'IMU viene assunta a riferimento la rendita catastale per i fabbricati ed il valore venale per le aree fabbricabili e che per la determinazione della base imponibile sono riproposti i coefficienti moltiplicatori già applicati alla precedente IMU;
- vengono confermati gli abbattimenti della base imponibile per le casistiche già agevolate con l'IMU previgente, comprese le esenzioni già conosciute con la precedente disciplina IMU;

VISTA la struttura delle nuove aliquote IMU indicata dai commi compresi tra il 748 e il 755 dell'articolo 1 della medesima legge n° 160/2019, che fissa l'aliquota base nella misura dello 0,86%, ad eccezione delle altre fattispecie indicate nei commi 748, 749, 750, 751, 752, per le quali la norma detta ulteriore disciplina, in considerazione dell'abrogazione della TASI, con la conseguente necessità di adeguare le aliquote IMU 2020 al fine di garantire il gettito derivante dal precedente assetto IMU e TASI;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 740 della legge n° 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1 della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9/;

CONSIDERATO che il comma 760 dell'art. 1 della legge n° 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge n° 431 del 09/12/1998, già previsto dal comma 53, dell'art. 1 della legge n° 208 del 28/12/2015;

CONSIDERATO, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della legge n° 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:

a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al D.Lgs. n° 42 del 22/01/2004;
b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al DPR n° 445 del 28/12/2000, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
c. per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1,A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali

A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n° 10 del 06/04/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state confermate, per l'anno 2022, le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria come segue:

Abitazione principale: nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze	**0,60 per cento**
Fabbricati classificati nelle categorie: C/1, C/3, D/1, D/2, D/7, D/8	**0,76 per cento**
Altri fabbricati non compresi nelle categorie di cui sopra	**0,96 per cento**
Aree fabbricabili	**0,96 per cento**
Fabbricati rurali ad uso strumentale	**0,10 per cento**
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	**0,25 per cento**

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n° 42 del 28/12/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state apportate delle **modifiche alle aliquote IMU** già approvate con il provvedimento sopra citato, nel modo seguente:

Abitazione principale: nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze	**0,60 per cento**
Fabbricati classificati nelle categorie: C/1, C/3, D/1, D/2, D/7, D/8	**0,76 per cento**
Altri fabbricati non compresi nelle categorie di cui sopra	**0,96 per cento**
Aree fabbricabili	**0,96 per cento**
Fabbricati rurali ad uso strumentale	**0,10 per cento**
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	***Esenti in base all'art. 1, comma 751 della legge n° 160 del 27/12/2019***

RITENUTO di **confermare, per l'anno 2023**, le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria già in vigore per il 2022, come sopra riportato;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della legge n° 296 del 27/12/2006 con il quale viene stabilito che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio finanziario purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

RITENUTO di dover deliberare in merito entro i termini previsti per l'approvazione del bilancio;

RICHIAMATA la legge n° 197 del 29/12/2022 che dispone la proroga al 30 aprile 2023 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2023 – 2025 degli enti locali;

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile dell'Area Amministrativo – Contabile, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;

Non essendoci interventi il Sindaco pone il provvedimento in votazione con il seguente risultato:

- Consiglieri presenti e votanti: 9
- Consiglieri assenti: 2 (Anderloni Elisabetta e Turra Roberto)
- Voti favorevoli: 9

Il Consiglio Comunale approva il provvedimento con voti **favorevoli unanimi**, espressi nelle forme di legge.

Il Sindaco chiede al Consiglio Comunale di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. n°267/2000. Viene eseguita la votazione con il seguente risultato:

- Consiglieri presenti e votanti: 9
- Consiglieri assenti: 2 (Anderloni Elisabetta e Turra Roberto)
- Voti favorevoli: 9

Il Consiglio Comunale approva l'immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n° 267/2000.

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante, formale e sostanziale del presente provvedimento;

2. Di **confermare, per l'anno 2023**, per le ragioni di cui in premessa, le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria come segue:

Abitazione principale: nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze	**0,60 per cento**
Fabbricati classificati nelle categorie: C/1, C/3, D/1, D/2, D/7, D/8	**0,76 per cento**
Altri fabbricati non compresi nelle categorie di cui sopra	**0,96 per cento**
Aree fabbricabili	**0,96 per cento**
Fabbricati rurali ad uso strumentale	**0,10 per cento**
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	**Esenti in base all'art. 1, comma 751 della legge n° 160 del 27/12/2019**

3. Di stabilire che l'**importo minimo d'imposta** al di sotto del quale non è previsto il versamento è di € 5,00 (euro cinque/00) in ragione annua;

4. Di dare, altresì, atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 13, della legge n° 208 del 28/12/2015 (legge di stabilità 2016) sono esclusi dal pagamento dell'IMU tutti i terreni agricoli;

5. Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore il **1° gennaio 2023**, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n° 296/2006;

6. Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n° 160/2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze;

7. Di dichiarare il presente provvedimento **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n° 267/2000.

-AREA AMMINISTRATIVO - CONTABILE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO Conferma aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2023.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

IL DIRIGENTE

Pietro Giuseppe Bottacini

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

Data 30/03/2023

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

SERVIZI FINANZIARI

OGGETTO: Conferma aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2023.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi degli articoli 49 comma 1, 147 bis comma1 e 153 comma4 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Data 30/03/2023

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVO-CONTABILE
Pietro Giuseppe Bottacini
(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

Cod. Proposta 1794
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

COMUNE DI BADIA CALAVENA
Provincia di Verona

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

(art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Si attesta che la deliberazione in oggetto è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art.124, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267.

Badia Calavena,19/04/2023

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVO CONTABILE
(Bottacini Pietro Giuseppe**)**

Documento firmato digitalmente

ai sensi D. Lgs. n. 82/2005

COMUNE DI BADIA CALAVENA
Provincia di Verona

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

(art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Si attesta che la deliberazione in oggetto è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art.124, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267.

Badia Calavena,19/04/2023

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVO CONTABILE
(Bottacini Pietro Giuseppe**)**

Documento firmato digitalmente

ai sensi D. Lgs. n. 82/2005